

Sommario

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 – Principi, oggetto e finalità

Articolo 2 – Informazione

Articolo 3 – Definizioni

Articolo 4 – Accesso alla rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e priorità

Articolo 5 – Modalità di accesso alla rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale

TITOLO II - COMPARTECIPAZIONE DELL'UTENZA AL COSTO DEI SERVIZI O DI EROGAZIONE DI CONTRIBUTI

Articolo 6 – Disposizioni comuni in tema di compartecipazione alla spesa o di erogazione di contributi

Articolo 7 – Controllo sulle dichiarazioni sostitutive

TITOLO III - INTERVENTI DI SERVIZIO SOCIALE

CAPO I - Segretariato e presa in carico

Articolo 8 – Segretariato sociale e segretariato sociale professionale

Articolo 9 – Presa in carico del servizio sociale

CAPO II - Interventi di sostegno economico

Articolo 10 – Interventi di sostegno economico

CAPO III - Integrazioni

Articolo 11 – Contributo per l'integrazione di rette di servizi residenziali a ciclo continuativo per anziani e disabili

Articolo 12 – Contributo a sostegno dell'abitare autonomo

Articolo 13 – Accoglienza minori in strutture residenziali o semiresidenziali

TITOLO IV - PRESTAZIONI DI SERVIZI

Articolo 14 – Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD)

Articolo 15 – Pasti a domicilio

Articolo 16 – Servizio di trasporto sociale

Articolo 17 – Servizio Educativo Domiciliare (SED)

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 18 – Riservatezza e trattamento dei dati personali

Articolo 19 – Abrogazioni

Articolo 20 – Applicazione

Articolo 21 – Entrata in vigore

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 - PRINCIPI, OGGETTO E FINALITÀ

1. Il presente regolamento disciplina i criteri di definizione della compartecipazione al costo delle prestazioni sociali, delle prestazioni sociali agevolate e della componente socio-assistenziale delle prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria assicurate dal Comune, recando al contempo i criteri guida per l'erogazione delle stesse.

2. Nel rispetto dei principi di equità, imparzialità, pari opportunità, trasparenza, presa in carico personalizzata e continuativa, libertà di scelta e al fine di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese, il Comune, nei limiti delle proprie competenze e delle disponibilità di bilancio, garantisce l'erogazione:

- a. dei servizi che costituiscono livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. m), Costituzione;
- b. dei servizi definiti dalla Regione quali livelli ulteriori – rispetto a quelli essenziali individuati dallo Stato – da garantire nel territorio regionale;
- c. dei servizi definiti dal Comune medesimo quali livelli ulteriori rispetto a quelli di cui alle lett. a) e b) da garantire nel territorio comunale.

3. Sono riconosciute e promosse la sperimentazione di unità di offerta sociali e di modelli gestionali innovativi e in grado di rispondere a nuovi bisogni dei cittadini che si trovino in condizione di fragilità.

4. Il Comune determina, tramite gli atti e gli strumenti di programmazione previsti dalla legislazione nazionale, regionale e di ambito, gli obiettivi di sviluppo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario, sulla base dei bisogni del territorio.

Articolo 2 - INFORMAZIONE

1. Il Comune garantisce ai propri cittadini l'informazione in relazione alla predisposizione del progetto personalizzato, agli interventi e ai finanziamenti erogabili, nonché ai criteri di compartecipazione al costo dei servizi.

Articolo 3 - DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento, per la definizione di soggetti erogatori, dell'utenza ⁽¹⁾, della qualificazione delle prestazioni e dello strumento di misurazione della capacità economica della stessa, si fa espresso rinvio alla normativa nazionale e regionale vigente in materia.

Articolo 4 - ACCESSO ALLA RETE DEGLI INTERVENTI E DEI SERVIZI ALLA PERSONA IN AMBITO SOCIALE E PRIORITÀ

1. Accedono alla rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale:

- a. i cittadini italiani e di Stati appartenenti all'Unione europea (UE) residenti nel Comune;

¹ Con il termine "utenza" si intende, in relazione alla richiesta presentata e/o alla prestazione effettivamente erogata, il richiedente ovvero il beneficiario.

- b. i cittadini di Stati diversi da quelli appartenenti alla UE, in regola con le disposizioni che disciplinano il soggiorno, i profughi, i rifugiati, i richiedenti asilo, gli stranieri con permesso umanitario, gli apolidi, i rimpatriati e comunque coloro che beneficiano di una forma di protezione personale, riconosciuta a livello internazionale, residenti nel Comune;
2. Accedono prioritariamente alla rete delle unità d'offerta sociali le persone in condizioni di povertà o con reddito insufficiente, prive di una rete familiare di riferimento o con rete familiare fragile, nonché le persone totalmente o parzialmente incapaci di provvedere a se stesse o esposte a rischio di emarginazione, nonché quelle sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali.
3. Possono essere erogati interventi di emergenza anche a favore di persone temporaneamente presenti nel territorio comunale che si trovino in situazioni di bisogno tali da esigere interventi non differibili per legge. Tali interventi rivestono comunque carattere temporaneo, straordinario e di emergenza e, laddove possibile, condivisi con il Comune di residenza.
4. Gli interventi di emergenza riguardano bisogni primari quali, a titolo esemplificativo, quelli relativi al consumo di pasti, al pernottamento, al trasporto finalizzato al raggiungimento del Comune di residenza o di dimora abituale e all'acquisto di farmaci.
5. Possono essere erogati interventi, inoltre, a favore di persone non residenti inserite in percorsi di tutela e protezione.

Articolo 5 - MODALITÀ DI ACCESSO ALLA RETE DEGLI INTERVENTI E DEI SERVIZI ALLA PERSONA IN AMBITO SOCIALE

1. L'accesso alla rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale può avvenire su richiesta formale dell'utente ovvero su segnalazione di altri servizi o istituzioni coinvolti ovvero ancora per disposizione dell'autorità giudiziaria. È fatta salva la possibilità che altri soggetti, diversamente qualificati (ad esempio il convivente more uxorio, altri cittadini ecc.) segnalino situazioni meritevoli di valutazione autonoma da parte dei servizi sociali comunali. È fatta altresì salva, nei casi previsti dalla legge, l'attivazione d'ufficio da parte dei servizi medesimi, sulla base di informazioni acquisite nell'esercizio della propria funzione.
2. Il servizio sociale, qualora la richiesta provenga da soggetto diverso rispetto al beneficiario o rappresentante legale e si renda necessaria l'attivazione di un intervento assistenziale, informa il diretto interessato, acquisendone il consenso, salvo il caso in cui ciò non sia previsto, sia ritenuto inopportuno ovvero sia pregiudizievole per l'utente.
3. Il procedimento amministrativo per l'ammissione agli interventi e ai servizi alla persona qui disciplinati prende avvio con la presentazione dell'istanza di parte o con l'attivazione della procedura d'ufficio.
4. La domanda viene rivolta ai competenti Servizi Sociali del Comune su apposita modulistica prestampata reperibile presso gli Uffici medesimi e disponibile sul sito internet tramite il portale del Comune di Codevigo, avvalendosi della facoltà di autocertificazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 2 dicembre 2000 n. 445 e successive modifiche ed integrazioni.
5. Nel caso in cui la domanda non sia completa, i competenti Uffici procedono alla richiesta scritta di integrazione della documentazione, sospendendo i termini del procedimento.
6. Qualora la documentazione integrativa non venga prodotta entro trenta giorni dalla data della richiesta, la domanda è improduttiva di effetti e viene archiviata.
7. Entro 30 giorni dalla data di ricevimento della domanda completa di tutta la documentazione necessaria, i competenti Servizi Sociali provvedono a comunicare per iscritto l'esito dell'istruttoria.
8. Il richiedente l'intervento economico, il familiare di riferimento o il tutore/curatore/amministratore di sostegno, in uno spirito di leale collaborazione, sono tenuti a fornire agli Uffici ogni informazione o documentazione utile alla definizione della domanda.
9. Tutti gli interventi sono erogati a seguito dell'istruttoria e delle valutazioni professionali di competenza del Servizio Sociale, conformemente alle disposizioni del presente Regolamento e nei limiti delle ordinarie risorse finanziarie disponibili.

TITOLO II - COMPARTECIPAZIONE DELL'UTENZA AL COSTO DEI SERVIZI O DI EROGAZIONE DI CONTRIBUTI

Articolo 6 - DISPOSIZIONI COMUNI IN TEMA DI COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA O DI EROGAZIONE DI CONTRIBUTI

1. Costituisce principio generale, salvo diversa disposizione normativa, che chiunque usufruisca di prestazioni sociali, prestazioni sociali agevolate, prestazioni agevolate di natura sociosanitaria e prestazioni agevolate rivolte a minorenni sia tenuto, in tutto o in parte, a sostenerne il costo.

2. I criteri di compartecipazione al costo sono definiti:

- a. dal D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 s.m.i., dai relativi provvedimenti attuativi e, in generale, dalla normativa statale in materia di ISEE;
- b. dalla normativa regionale in materia;
- c. dalle disposizioni del presente regolamento.

3. I parametri di accesso e di valutazione di cui agli articoli successivi possono essere aggiornati periodicamente con provvedimento di Giunta Comunale.

4. Ove resti inadempito da parte del privato l'obbligo di cui al comma 1, previo invio di formale lettera di messa in mora, l'Amministrazione può agire nei modi più opportuni al fine di soddisfare il proprio diritto di credito nei confronti della parte morosa.

5. La morosità può comportare l'interruzione delle prestazioni erogate o l'attivazione di altri strumenti idonei a soddisfare il credito dell'Amministrazione.

Articolo 7 - CONTROLLO SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE

1. Il Comune effettua controlli, di norma, sul 20% delle dichiarazioni presentate, anche a campione, in ordine alla veridicità e a quant'altro previsto dal presente Regolamento comunale secondo quanto previsto dalla normativa vigente e per gli effetti dalla stessa stabiliti.

2. I controlli sono di tipo formale e sostanziale, diretti ed indiretti, utilizzando in primo luogo le informazioni in possesso del Comune. I controlli potranno essere effettuati anche con ricorso a tutti i mezzi istruttori a disposizione, eventualmente con l'ausilio dei competenti Organi e Autorità, quali la Guardia di Finanza.

3. In particolare, i controlli possono riguardare la verifica delle dichiarazioni:

- a. palesemente inattendibili;
- b. contraddittorie rispetto ad altri stati, fatti e qualità del dichiarante o richiedente e/o di terzi contenuti nella domanda, nella documentazione o nella dichiarazione ISEE;
- c. illogiche rispetto al tenore di vita del richiedente e/o del nucleo familiare desumibile da informazioni diverse da quelle dichiarate ed in possesso dell'Amministrazione comunale;
- d. con valore ISEE pari a zero.

4. Gli Uffici preposti all'attività di controllo possono altresì richiedere all'interessato, in uno spirito di reciproca collaborazione, idonea documentazione che non sia reperibile presso una Pubblica Amministrazione o un Gestore di servizi pubblici, atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali di modesta entità, nonché acquisire ulteriori elementi conoscitivi. La mancata o tardiva presentazione della documentazione richiesta ovvero la sua incompletezza o inidoneità comporteranno il diniego o la revoca dell'intervento.

5. Nel caso di errori materiali di modesta entità gli Uffici comunali invitano il richiedente a presentare una dichiarazione in variazione entro un congruo termine.

6. In ogni caso, qualora all'esito delle verifiche e dei controlli suddetti, emergano elementi di non veridicità su quanto dichiarato, è garantito il contraddittorio con l'interessato, il quale viene formalmente invitato a presentare in un termine perentorio non inferiore a dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, eventuali idonee controdeduzioni e/o documentazione atta a fornire esaustive motivazioni al fine di giustificare le difformità riscontrate. La comunicazione di contestazione e di

invito al contraddittorio vale altresì quale comunicazione ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni.

TITOLO III - INTERVENTI DI SERVIZIO SOCIALE

CAPO I – SEGRETARIATO E PRESA IN CARICO

Articolo 8 - SEGRETARIATO SOCIALE E SEGRETARIATO SOCIALE PROFESSIONALE

Articolo 8.1 - Descrizione

1. I servizi sociali comunali garantiscono lo sportello di segretariato sociale, con accesso in giorni e orari prestabiliti anche su appuntamento.

2. L'attività del segretariato sociale è finalizzata a:

- a. garantire e facilitare l'unitarietà di accesso alla rete delle unità di offerta sociali e sociosanitarie;
- b. orientare il cittadino all'interno della rete delle unità di offerta sociali e sociosanitarie e fornire adeguate informazioni sulle modalità di accesso e sui relativi costi;

3. L'attività del segretariato sociale professionale è finalizzata a:

- a. assicurare l'ascolto e la valutazione dei bisogni;
- b. indirizzare e/o accompagnare verso la rete territoriale dei servizi;

4. Quando il bisogno dell'utenza viene soddisfatto esclusivamente con il reperimento delle informazioni utili a portare nel giusto contesto la propria domanda d'aiuto, con il momento di colloquio in segretariato sociale si conclude il relativo procedimento.

5. Quando in sede di colloquio di segretariato sociale si ravvisa la necessità dell'avvio di un processo di aiuto qualificato, viene definita la presa in carico sociale.

Articolo 9 - PRESA IN CARICO DEL SERVIZIO SOCIALE

Articolo 9.1 - Descrizione

1. Le persone prese in carico dal servizio sociale sono coinvolte in un progetto personalizzato di intervento.

2. L'individuazione dell'assistente sociale responsabile del caso avviene nel rispetto dell'articolazione organizzativa e funzionale del servizio sociale.

3. Compatibilmente con l'organizzazione e le esigenze di servizio, verrà garantita la continuità dell'assistente sociale che ha in carico la situazione nonché la sua unicità quale riferimento di servizio sociale per le situazioni familiari e/o individuali.

4. La presa in carico comporta l'apertura di una cartella sociale, la cui tenuta e aggiornamento sono a capo dell'assistente sociale responsabile del caso.

Articolo 9.2 - Presa in carico

1. La presa in carico si articola in tre momenti:

- a. una fase di valutazione professionale della situazione generale effettuata dall'assistente sociale attraverso l'ascolto e l'eventuale ridefinizione della domanda espressa, dei bisogni che vi sottendono e delle risorse presenti;
- b. predisposizione di un progetto condiviso rispettando i principi di appropriatezza e di efficacia, che preveda l'assunzione di compiti, impegni e responsabilità da parte della persona e/o dei componenti del nucleo familiare al fine di affrontare e superare la condizione di bisogno. Questa fase prevede anche l'eventuale messa in rete delle risorse della persona, della famiglia, del contesto sociale di appartenenza, dei servizi specialistici e del privato sociale;

- c. verifica periodica, rapportata alla durata e alla complessità del progetto, degli impegni assunti dalla persona e eventuale ridefinizione del progetto sulla base degli esiti del percorso.

Articolo 9.3 - Cessazione della presa in carico

1. La presa in carico della persona e/o del suo nucleo familiare termina per:
 - a. raggiungimento degli obiettivi previsti nel progetto personalizzato di intervento;
 - b. interruzione della collaborazione tra le parti per sopravvenuta non condivisione del progetto personalizzato di intervento;
 - c. trasferimento della residenza in altro Comune (ad esclusione di trasferimento presso altro Comune a seguito di ricovero in unità di offerta residenziali);
 - d. passaggio per competenza ad altro servizio.

CAPO II - INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO

Articolo 10 - INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO

10.1 - Descrizione dell'intervento

1. Per sostegno economico si intende un intervento diretto o indiretto, di beni materiali e/o servizi rivolti alle persone che si trovano in situazioni di disagio economico, sociale e/o a rischio di esclusione.
2. Il sostegno è da considerarsi uno strumento per la modifica e il superamento delle difficoltà, da realizzarsi all'interno di un progetto personalizzato che deve mirare, ove possibile, all'autonomia della persona.
3. Gli interventi di sostegno vengono stanziati nei limiti delle risorse disponibili a bilancio.

10.2 - Finalità

1. Gli interventi di cui al presente articolo sono finalizzati alla prevenzione, al contrasto e al superamento del disagio e della marginalità sociale.
2. Tale integrazione deve considerarsi un supporto alle difficoltà del nucleo, in una prospettiva di recupero e reintegrazione sociale.
3. Gli interventi di cui al presente articolo vanno a integrare il più articolato sistema di provvidenze economiche erogate da altri soggetti pubblici o privati che, a vario titolo, supportano i nuclei familiari e/o i singoli. Pertanto, essi vanno posti in relazione alle altre risorse assegnate dal sistema integrato dei servizi in un'ottica di rete e sussidiarietà, anche ai fini della loro quantificazione.

10.3 - Destinatari

1. I destinatari degli interventi economici di cui al presente Regolamento sono i residenti regolarmente iscritti all'anagrafe della popolazione del Comune di Codevigo che si trovino in condizioni di disagio socio-economico.
2. La valutazione della situazione di bisogno compete all'assistente sociale responsabile del caso. Per situazioni di disagio socio-economico si intende la sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni:
 - a. insufficienza del reddito per il soddisfacimento delle primarie esigenze di vita;
 - b. incapacità di provvedere a sé stessi;
 - c. presenza di provvedimenti dell'autorità giudiziaria che impongano e rendano necessari interventi o prestazioni socio-assistenziali;
 - d. presenza di svantaggio personale in situazione di fragilità della rete sociale.
3. I criteri che orientano la discrezionalità delle valutazioni professionali di competenza dell'assistente sociale vanno graduati in relazione alle diverse tipologie di bisogno e riguardano:
 - a. la disponibilità di risorse personali e di rete;
 - b. le condizioni di salute;

- c. la situazione abitativa;
- d. la capacità di gestione di sé e del nucleo familiare;
- e. la capacità di assumere decisioni;
- f. capacità economica del diretto interessato;
- g. la disponibilità di ulteriori risorse economiche e relazionali da parte della famiglia.

10.4 - Percorso di inclusione

1. I destinatari degli interventi economici che soddisfano le condizioni di accesso di cui al presente Regolamento sono coinvolti, in funzione delle capacità e delle risorse, in un percorso di inclusione personalizzato volto a garantire il perseguimento delle finalità di cui all'art. 10.2 secondo le modalità di cui all'articolo 9.2 del capo I.

2. All'interno del percorso di inclusione personalizzato e/o nell'atto amministrativo conseguente sono contenute le modalità di erogazione degli interventi economici.

10.5 - Requisiti di accesso, cause di esclusione, quantificazione degli interventi economici

1. Hanno accesso agli interventi economici di cui al presente Regolamento, secondo le modalità descritte in seguito per le diverse tipologie di contributo, i cittadini appartenenti a nuclei familiari che si trovino in una condizione di disagio socio-economico valutato attraverso il calcolo dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE ordinario o ISEE corrente) di cui al d.p.c.m. n. 159/13 e la presentazione della seguente documentazione:

- a. buste paghe o altro titolo rappresentativo della condizione economica riferite ai tre mesi precedenti alla domanda di contributo;
- b. altri trattamenti economici, anche fiscalmente esenti, di natura previdenziale, indennitaria e assistenziale a qualunque titoli concessi dallo Stato o da altre pubbliche amministrazioni riferiti ai tre mesi precedenti alla domanda di contributo;
- c. spese rilevanti e contingenti (es. mutuo, spese sanitarie...) riferite ai tre mesi precedenti alla domanda di contributo;
- d. patrimonio mobiliare, così come definito ai fini ISEE, al momento della presentazione della domanda;
- e. patrimonio immobiliare, così come definito ai fini ISEE, al momento della presentazione della domanda;
- f. altra documentazione ritenuta utile dal servizio sociale professionale.

2. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, del d.p.c.m. n. 159/13, rappresenta causa di esclusione dagli interventi economici il possesso da parte del nucleo familiare di:

- a. ISEE superiore a 12.000,00
- b. Patrimonio mobiliare di valore superiore a 5.000,00 euro. Nei casi di attualizzazione, il patrimonio mobiliare si riferisce al momento della presentazione della domanda.
- c. Patrimonio immobiliare diverso dall'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, se posseduto a titolo di proprietà esclusiva e superiore a 30.000,00 euro;

3. L'entità del contributo è sempre definita dal servizio sociale professionale sulla base della situazione contingente nella misura strettamente necessaria al superamento della condizione di bisogno, tenuto conto degli obiettivi previsti nel progetto personalizzato e del contributo massimo annuo pari a 2.000,00 euro.

4. Per presentare la richiesta di intervento economico deve essere posseduta un'attestazione ISEE in corso di validità.

10.6 - Interventi economici

1. Gli interventi economici erogati dal Comune di Codevigo, secondo le finalità di cui all'art. 10.2, si articolano in:

- a. intervento economico di sostegno;
- b. intervento economico straordinario.

10.7 - Interventi economici di sostegno (descrizione)

1. Gli interventi del presente articolo sono interventi economici diretti a persone in possesso dei seguenti requisiti:

- a. ultrasessantacinquenni che si trovino nella condizione di disagio economico di cui all'art. 10.5;
- b. inabili al lavoro certificati che si trovino nella condizione di disagio economico di cui all'art. 10.5;
- c. condizioni di particolare criticità in relazione alle quali sia difficoltoso l'avvio di un percorso di inserimento al lavoro che si trovino nella condizione di disagio economico di cui all'art. 10.5.

2. Su valutazione del servizio sociale l'intervento può riguardare persone o nuclei, non rientranti nella definizione del punto 1, per i quali non sia possibile temporaneamente (es. malattia grave, presenza di un neonato o gravidanza) attivare o riattivare percorsi di inclusione attiva.

3. Le persone che compongono la rete familiare di riferimento sono coinvolte, ove possibile, anche al fine di un'assunzione diretta di responsabilità nel far fronte alla condizione di disagio socio-economico manifestata dal richiedente l'intervento economico.

10.8 - Interventi economico di sostegno (requisiti e disciplina)

1. L'intervento economico di sostegno è erogato in presenza delle seguenti condizioni:

- a. possesso dei requisiti di cui agli art. 10.5;
- b. avvio del percorso di cui all'art. 10.4;
- c. situazione economica entro i parametri definiti all'art. 10.5.

2. Il contributo può essere erogato una tantum o mensilmente, per un periodo massimo di 6 mesi. Può essere reiterato, anche in misura ridotta, previo aggiornamento del piano individualizzato di assistenza di cui all'art. 10.4.

10.9 - Interventi economico straordinario (descrizione e finalità)

1. L'intervento economico straordinario è destinato a integrare i redditi di singoli cittadini o di famiglie quando debbano affrontare situazioni che richiedono un eccezionale e straordinario onere economico.

2. I contributi economici straordinari sono finalizzati a:

- a. sostenere spese definite;
- b. contrastare il disagio abitativo.

10.10 - Interventi economico straordinario (requisiti e disciplina)

1. L'intervento è erogato in presenza delle seguenti condizioni:

- a. requisiti di cui all'art. 10.5;
- b. avvio del percorso di cui all'art. 10.4;
- c. situazione economica entro i parametri definiti all'art. 10.5.

2. L'intervento può essere erogato in una o più soluzioni, tenuto conto delle risorse disponibili e degli esiti dell'istruttoria. Per ogni erogazione il servizio sociale territoriale verifica la compatibilità tra l'entità dell'intervento economico finalizzato e gli eventuali interventi economici già concessi, nonché l'assenza di inadempienze del singolo e/o del nucleo rispetto all'eventuale progetto di assistenza individuale concordato preventivamente.

10.11 - Interventi economico straordinario – spese definite

1. Le spese definite per interventi economici straordinari possono riguardare:

- a. bollette luce, acqua, gas, legna, pellet previa verifica dell'assenza di eventuali altri finanziamenti o rimborsi previsti da norme destinate a sostenere le famiglie;
- b. spese per trasloco;
- c. spese per interventi urgenti di manutenzione dell'alloggio a carico dell'inquilino, non ricadenti nella competenza di altri soggetti, qualora finalizzati a garantire condizioni elementari di igiene e sicurezza;
- d. spese sanitarie, secondo prescrizione medica, qualora non già coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- e. spese funerarie;
- f. spese scolastiche.

2. Richieste relative a interventi non compresi nell'elenco di cui sopra sono valutate in relazione al singolo progetto di assistenza e adeguatamente motivate in ordine alla loro necessità e funzionalità a tale progetto.

3. L'intervento, laddove ritenuto opportuno, può essere erogato direttamente al soggetto creditore o all'ente gestore del servizio.

10.12 - Interventi economico straordinario – contrastare il disagio abitativo

1. I contributi economici straordinari finalizzati a prevenire situazioni di emergenza abitativa e a contrastare il disagio abitativo di natura temporanea, comprendono i seguenti interventi:

- a. erogazione dell'indennità di occupazione, direttamente al proprietario dell'alloggio, per il rinvio dell'esecuzione dello sfratto o di una somma equivalente per il reperimento di una soluzione abitativa in autonomia;
- b. erogazione del deposito cauzionale necessario alla stipula di un nuovo contratto di locazione;
- c. erogazione del deposito cauzionale necessario alla stipula di un nuovo contratto di locazione più un accompagnamento al pagamento del canone di locazione fino a un massimo di 3 mesi;
- d. contributo al pagamento del canone di locazione o del mutuo fino a un massimo di 3 mesi;
- e. interventi per nuclei temporaneamente privi di abitazione o mezzi per procurarsela;
- f. sanatoria morosità (canoni e spese condominiali) al fine di prevenire condizioni di sfratto.

2. In ragione di particolari, motivate, provate condizioni di bisogno contingenti e urgenti e al fine di contrastare situazioni a rischio di grave disagio abitativo, in via eccezionale, possono essere incrementati i valori massimi degli importi erogabili con i contributi economici straordinari finalizzati a prevenire situazioni di emergenza abitativa e a contrastare il disagio abitativo, previa valutazione dei Servizi competenti.

3. Deroghe ai requisiti di accesso (art. 10.5) e alla sottoscrizione del Patto (art. 10.4), in attesa anche della valutazione multidimensionale da parte dei Servizi competenti, possono essere applicate in condizioni di inadeguatezza alloggiativa derivante da inagibilità, incendio, calamità naturale o per evitare, in presenza di emergenza, situazioni di grave disagio abitativo.

10.13 - Disposizioni di carattere generale

1. Tutti gli interventi economici previsti dal presente regolamento possono essere effettuati anche mediante la consegna di *titoli di spesa* validi per l'acquisto di generi di prima necessità, presso una rete di esercizi commerciali convenzionati.

CAPO III - INTEGRAZIONI

Articolo 11 - CONTRIBUTO PER L'INTEGRAZIONE DI RETTE DI SERVIZI RESIDENZIALI A CICLO CONTINUATIVO PER ANZIANI E DISABILI

11.1 - Descrizione dell'intervento

1. Per "contributo per l'integrazione della retta di servizi residenziali a ciclo continuativo" si intende un intervento economico per la copertura parziale o totale della quota sociale praticata in strutture residenziali a carattere socio-assistenziale ovvero socio-sanitario, assegnato all'utente richiedente come contributo alla persona e liquidato con quietanza, laddove concordato, direttamente all'Ente gestore, nella misura della differenza tra il valore quota sociale della struttura presso cui è inserita la persona assistita e la quota autonomamente sostenibile dall'utenza.

2. Costituisce principio generale, salvo diversa disposizione normativa, che chiunque usufruisca di prestazioni sociali agevolate sia tenuto a compartecipare al costo delle stesse secondo criteri di equità sociale, di solidarietà, di differenziazione nella graduazione del bisogno ed in relazione alla situazione economica dello stesso e del relativo nucleo familiare con le modalità previste al successivo art. 11.6.

11.2 - Finalità

1. Il contributo per l'integrazione della retta di servizi residenziali è finalizzato a garantire alle persone anziane non autosufficienti o disabili che non possono essere assistite a domicilio, un adeguato percorso di accoglienza e assistenza.

11.3 - Destinatari

1. Destinatari delle prestazioni economiche in oggetto sono le persone maggiorenni disabili gravi e/o non autosufficienti, residenti nel Comune di Codevigo, con un livello di compromissione funzionale, come accertato e definito in ambito di valutazione multidimensionale distrettuale (U.V.M.D.), e/o prive di adeguato sostegno familiare e quindi in condizioni di elevato bisogno assistenziale, con impossibilità di definizione di un piano assistenziale di tipo domiciliare e pertanto necessitanti di inserimento in struttura residenziale a ciclo continuativo accreditate dai rispettivi sistemi regionali vigenti in materia.

2. Nei casi in cui sia ritenuto opportuno, sulla base delle valutazioni acquisite dalla competente U.V.M.D., il Comune, d'intesa con l'Ente gestore e l'utente, può predisporre un progetto individuale.

3. Qualora si ravvisi la necessità di tutelare i bisogni della persona, il richiedente si impegna ad attivare, anche attraverso i propri familiari, il ricorso per la nomina dell'amministratore di sostegno.

11.4 - Condizioni di ammissibilità alle prestazioni

1. Costituiscono requisiti essenziali di accesso alle prestazioni economiche di cui all'articolo 11.1 del presente Regolamento:

- a. assoluta impossibilità da parte dei familiari di provvedere all'integrazione della retta alberghiera;
- b. ultima residenza anagrafica nel Comune di Codevigo ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 8 novembre 2000 n. 328 e della legge regionale 3 febbraio 1996 n. 5 e successive modificazioni;
- c. autorizzazione all'accesso in struttura da parte della competente U.V.M.D. e rilascio dell'impegnativa di residenzialità da parte dell'Azienda ULSS;
- d. certificazione ISEE sociosanitario valido per le prestazioni di natura residenziale in corso di validità redatta ai sensi dell'art. 6 del D.P.C.M. 5 dicembre 2013 n. 159 e relativi provvedimenti attuativi e ss.mm.ii.;
- e. disporre di un patrimonio mobiliare (depositi e conti correnti bancari e postali) inferiori ad € 10.000,00;
- f. non essere proprietari di beni immobili oltre l'alloggio abitato. Il Comune si riserva di agire in rivalsa sul valore della/e proprietà immobiliari di cui il richiedente sia proprietario per la restituzione di quanto eventualmente anticipato.

2. Per i soggetti in possesso dei requisiti di accesso sopraindicati e fatto salvo quanto stabilito ai successivi commi 6 e 7, il Comune, nei limiti delle disponibilità di bilancio, garantisce un intervento

economico integrativo finalizzato al pagamento totale o parziale della quota sociale a titolo di contributo alla persona. Nella procedura di determinazione dell'eventuale intervento economico, verranno coinvolti i nuclei familiari che compongono la rete di sostegno del beneficiario, con le modalità definite nei successivi 11.6 (Progetto personalizzato) e 11.7 (Budget di salute).

3. La domanda di prestazione economica viene rivolta ai competenti Servizi Sociali del Comune con le modalità pubblicate sul sito internet del Comune di Codevigo.

4. La domanda può essere alternativamente sottoscritta:

- a. dal richiedente;
- b. dal tutore/curatore/amministratore di sostegno;
- c. da un familiare di riferimento ovvero d'ufficio, da parte dei Servizi competenti, in caso di urgenza o in attesa di nomina dell'amministratore di sostegno.

5. La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- a. autorizzazione all'inserimento in struttura rilasciata dalla competente U.V.M.D.;
- b. estremi dell'attestazione ISEE sociosanitario valido per le prestazioni di natura residenziale rilasciata dall'INPS in corso di validità;
- c. aggiornamento delle consistenze patrimoniali alla data di presentazione della domanda;
- d. estremi dell'invalidità civile e/o dell'indennità accompagnamento o, in via sostitutiva, l'impegno a presentare la relativa domanda di riconoscimento;
- e. nel caso di anticipazione del pagamento della quota sociale, formale impegno alla restituzione e/o al conguaglio dell'importo anticipato;

6. Qualora per ragioni di urgenza la persona assistita priva di adeguata rete familiare non avesse la possibilità di presentare le dichiarazioni necessarie per il calcolo dell'intervento economico comunale prima dell'inserimento in struttura, il Comune può riconoscere un intervento economico, pari alla differenza tra il valore della retta della struttura medesima ospitante e le entrate a qualsiasi titolo percepite dalla persona assistita, se rilevabili, per un periodo massimo di 180 giorni, trascorsi i quali, in assenza delle suddette dichiarazioni non derivanti da impedimenti legittimi (la cui valutazione resta a carico dell'insindacabile giudizio dell'Ente), l'intera retta viene considerata a carico della persona assistita. L'intervento si configura, di norma, come anticipazione che la persona assistita è tenuta a rimborsare una volta che è stata determinata la quota di compartecipazione posta a suo carico.

7. Qualora al momento dell'inserimento in struttura il richiedente non avesse la possibilità di produrre un ISEE sociosanitario valido per le prestazioni di natura residenziale a ciclo continuativo, la compartecipazione potrà essere, su motivata proposta del servizio sociale professionale e per un termine massimo di 180 giorni, determinata in base all'ISEE ordinario con successiva determinazione della compartecipazione ed eventuale recupero delle maggiori somme dovute una volta acquisita la certificazione ISEE prevista dall'art. 6 , comma 3 del DPCM 159/2013.

11.5 - Decorrenza

1. L'intervento integrativo comunale al pagamento della quota sociale decorre dalla data indicata nel provvedimento di assegnazione del beneficio.

11.6 - Progetto personalizzato

1. Il progetto individualizzato è il punto di partenza per la definizione degli interventi: sulla base dei bisogni della persona, il progetto individua gli obiettivi che si intendono raggiungere.

2. Il progetto individualizzato, in particolare, è articolato in:

- a. valutazione sintetica del bisogno e della sua natura;
- b. obiettivi e relativi risultati attesi;
- c. risorse impiegate nel progetto;
- d. monitoraggio e valutazione;
- e. individuazione del Case Manager e coinvolgimento del beneficiario nella definizione del proprio progetto.

11.7 - Budget di salute

1. Il Budget di Salute sostiene i progetti individualizzati di cui all'art. 11.6 e presuppone una modalità di gestione partecipata e condivisa dei percorsi.

2. Il Budget di Salute è costituito dall'insieme delle risorse economiche, professionali, umane e relazionali, necessarie a promuovere contesti relazionali, familiari e sociali idonei a favorire una migliore inclusione sociale della persona, in coerenza con le finalità di cui all'art. 11.2 del presente regolamento.

3. Il Budget di Salute diventa operativo con la sottoscrizione di un accordo, da parte della persona, nel quale vanno declinati gli obiettivi e gli impegni di tutti i soggetti coinvolti. L'accordo è parte integrante del budget di salute.

Articolo 12 - CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELL'ABITARE AUTONOMO

12.1 - Descrizione dell'intervento

1. Per "contributo a sostegno dell'abitare autonomo" si intende un intervento economico per la copertura parziale o totale della quota sociale praticata in gruppi appartamento, assegnato all'utente richiedente come contributo alla persona e liquidato con quietanza, laddove concordato, direttamente all'Ente gestore.

12.2 - Finalità

1. Finalità dell'intervento è favorire il processo di de-istituzionalizzazione delle persone con disabilità al fine di migliorare la loro autonomia, facilitando, laddove possibile, percorsi di co-housing. I progetti di servizi, coerenti con le misure già in essere afferenti al Fondo per il dopo di noi, al Fondo nazionale per la non autosufficienza e alla programmazione territoriale, mirano alla valorizzazione delle capacità delle persone con disabilità, perché possano assumere un ruolo protagonista nel loro progetto di vita.

12.3 - Destinatari

1. Destinatari dell'intervento sono le persone di ogni età in condizione certificata di disabilità, residenti nel Comune di Codevigo.

12.4 - Accesso all'intervento

1. L'accesso all'intervento di cui al presente articolo avviene presentando domanda ai competenti Servizi Sociali del Comune di Codevigo su apposita modulistica, corredata dalla seguente documentazione:

- a. fotocopia documento di identità del richiedente;
 - b. ulteriore documentazione ritenuta utile;
2. La domanda può essere alternativamente sottoscritta:
- a. dal richiedente;
 - b. dal tutore/curatore/amministratore di sostegno;

12.5 - Progetto individualizzato

1. Il progetto individualizzato è il punto di partenza per la definizione degli interventi per l'autonomia delle persone con disabilità. Sulla base dei bisogni della persona con disabilità, il progetto individua gli obiettivi che si intendono raggiungere, in un percorso verso l'autonomia abitativa e lavorativa, tenuto conto delle aspettative e dei desideri della persona.

2. Il progetto individualizzato, in particolare, è articolato in:

- a. valutazione sintetica del bisogno e della sua natura;
- b. obiettivi e relativi risultati attesi;
- c. descrizione degli interventi necessari al soddisfacimento dei bisogni individuati;
- d. risorse impiegate nel progetto;
- e. monitoraggio e valutazione;
- f. cronoprogramma e tempistiche;

- g. individuazione del Case Manager e coinvolgimento del beneficiario nella definizione del proprio progetto.

12.6 - Budget di salute e di comunità

1. Il Budget di Salute sostiene i progetti individualizzati di cui all'art. 12.5 e presuppone una modalità di gestione partecipata e condivisa dei percorsi.

2. Il Budget di Salute è costituito dall'insieme delle risorse economiche, professionali, umane e relazionali, necessarie a promuovere contesti relazionali, familiari e sociali idonei a favorire una migliore inclusione sociale della persona, in coerenza con le finalità di cui all'art. 12.2 del presente regolamento.

3. Il Budget di Salute diventa operativo con la sottoscrizione di un accordo, da parte della persona, nel quale vanno declinati gli obiettivi e gli impegni di tutti i soggetti coinvolti. L'accordo è parte integrante del budget di salute.

Articolo 13 - ACCOGLIENZA MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIALI

1. L'integrazione della retta di servizi residenziali per minori è finalizzato a garantire al minore un contesto di protezione e di cura, proseguendo nel suo percorso evolutivo e mantenendo la relazione, ove possibile, con la famiglia d'origine.

2. La valutazione dal punto di vista sociale e/o sanitario avviene all'interno dell'U.V.M.D., come previsto dalla normativa vigente; la disposizione relativa al ricovero può altresì essere disposta dall'Autorità Giudiziaria.

3. Sulla base della normativa vigente in materia di cura, protezione, e tutela di minori d'età nel momento dell'allontanamento del minore dal nucleo familiare, il Servizio Sociale professionale predispose il Progetto Quadro e il Piano Educativo Individuale (PEI) per la definizione degli obiettivi, degli impegni e dei sostegni condivisi con il nucleo familiari e gli altri Servizi Specialistici coinvolti.

TITOLO IV - PRESTAZIONI DI SERVIZI

Articolo 14 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD)

14.1 - Descrizione e finalità del servizio

1. Il servizio di assistenza domiciliare (di seguito denominato SAD), costituisce l'espressione primaria e fondamentale dell'intervento sul territorio per la tutela della salute e del benessere dell'individuo anziano, adulto e minore e del relativo nucleo familiare, in stato di disagio a causa di condizioni sociali e sanitarie, in un'ottica di prevenzione secondaria e di riabilitazione, nonché di reinserimento e mantenimento della persona nel proprio ambiente di vita.

2. Gli interventi che privilegiano l'ambito della vita quotidiana e il domicilio, non sono da considerarsi come somma di prestazioni, ma come azioni coerenti al raggiungimento di obiettivi/risultati del maggior benessere possibile della persona, all'interno di progetti personalizzati.

14.2 - Finalità

1. Il SAD è finalizzato a garantire alle persone autonomia di vita nella propria abitazione e nel proprio ambiente familiare, prevenendo o rimuovendo condizioni di criticità che possono provocare situazioni di bisogno o svantaggio sociale e riducendo il rischio di istituzionalizzazione o emarginazione sociale della persona.

2. Il SAD promuove, mantiene o recupera:

- a. l'autonomia della persona, sostenendone le capacità e le autonomie residuali;
- b. la vita di relazione e la permanenza nel proprio ambiente di vita;
- c. il contrasto all'emarginazione e all'isolamento sociale;
- d. il sostegno delle famiglie impegnate nell'attività di cura;
- e. l'integrazione e il collegamento con i servizi socio-sanitari.

14.3 - Destinatari

1. Destinatari del SAD sono le persone residenti nel territorio comunale, in situazione di fragilità per motivi di età, salute, svantaggio psicosociale o di altra natura.

2. Possono accedere al servizio anche le persone non residenti nel Comune così come meglio specificato al successivo punto 14.6

14.4 - Tipologia delle prestazioni

1. Il SAD viene erogato tramite figure professionali qualificate, ai sensi della normativa vigente, che garantiscono prestazioni socio-assistenziali di:

- a. aiuto per la cura del benessere psicofisico della persona e del suo ambiente di vita (igiene personale, alimentazione, relazioni sociali, riordino domestico, ecc.);
- b. sostegno della relativa rete familiare;
- c. attivazione delle risorse e dei servizi del territorio;
- d. monitoraggio delle situazioni critiche a rischio di emarginazione sociale.

2. La tipologia di prestazione socio-assistenziale e la frequenza degli accessi al domicilio sono definite nel progetto personalizzato di intervento (PAI) predisposto dal servizio sociale.

14.5 - Compartecipazione al costo del servizio

1. È prevista una compartecipazione al costo del servizio mediante utilizzo dell'ISEE secondo le modalità di seguito specificate:

- a. per valori ISEE inferiori al limite inferiore fissato dalla Giunta Comunale, il servizio è gratuito;
- b. per valori ISEE superiore al limite superiore fissato dalla Giunta Comunale, deve essere corrisposta la tariffa massima;
- c. per valori ISEE compresi tra il limite inferiore e quello superiore, la compartecipazione al costo viene determinata in misura direttamente proporzionale.

14.6 - Casi particolari

1. Le persone non residenti nel Comune possono accedere al servizio per un periodo massimo di 6 mesi, compartecipandovi, secondo le modalità previste all'art. 14.5, limitatamente ai casi di fragilità socio-sanitaria, valutati dal Servizio Sociale professionale.

2. Il servizio può essere erogato gratuitamente nel caso di minori a rischio, dove sia importante mantenere la presa in carico per salvaguardarne il benessere o qualora sia previsto un intervento preventivo o prescrittivo dell'Autorità Giudiziaria.

3. Il servizio può essere altresì erogato gratuitamente o con una quota agevolata rispetto a quella determinata con le modalità previste al punto 14.5 qualora il destinatario dell'intervento sia un cittadino in grave stato di isolamento sociale, privo di rete familiare o con rete familiare fragile e/o ad elevato rischio socio-sanitario.

4. Può essere erogato gratuitamente, inoltre, un accesso di operatore sociosanitario qualora il servizio sia richiesto per insegnare ai caregiver le tecniche di pulizia ed igiene personale e l'utilizzo dei vari presidi, limitatamente ai casi in cui vi sia una dimissione ospedaliera o l'inserimento in famiglia di personale privato. Il servizio potrà essere reiterato in presenza di una variazione della situazione socio-sanitaria dell'assistito e/o del nucleo.

14.7 - Gravità e priorità di accesso

1. Qualora il numero delle richieste superi la disponibilità del servizio, l'Assistente Sociale e/o l'Ufficio dei Servizi Sociali potrà redigere una lista d'attesa, tenendo conto della presenza/assenza di una rete informale, del livello di autonomia e della situazione economica.

Articolo 15 - PASTI A DOMICILIO

15.1 - Descrizione del servizio

1. Il servizio consiste nella consegna al domicilio dell'utente di un pasto pronto, opportunamente confezionato secondo le norme igieniche e nutrizionali definite dagli organi competenti.

15.2 - Finalità

1. Il servizio pasti a domicilio è finalizzato a garantire all'utenza autonomia di vita nella propria abitazione e nel proprio ambiente familiare, garantendo il soddisfacimento di una necessità primaria e assicurando una corretta alimentazione a persone non in grado di provvedervi autonomamente.

15.3 - Destinatari

1. I destinatari del servizio pasti a domicilio sono, di norma, persone incapaci a provvedere in modo autonomo alla preparazione dei pasti, che vivono sole o con familiari non in grado di provvedere a tale necessità.

2. Accedono prioritariamente al servizio pasti a domicilio le persone, individuate al comma precedente, del tutto prive di una rete familiare di supporto.

15.4 - Tipologia delle prestazioni

1. Ciascun pasto è preparato secondo il menù giornaliero a rotazione stagionale, con caratteristiche dietetiche adeguate, nel rispetto delle caratteristiche merceologiche degli alimenti da utilizzare, delle grammature e delle modalità di conservazione, trasformazione e cottura degli stessi.

2. Viene garantita, compatibilmente con il numero delle richieste e la loro tipologia, specifica attenzione a particolari necessità dietetiche solo se documentate da apposita certificazione medica.

15.5 - Compartecipazione al costo del servizio

1. Il cittadino che richiede di accedere al servizio dovrà compartecipare al costo dello stesso sulla base della propria attestazione ISEE secondo le modalità di seguito specificate:

- a. per valori ISEE pari a € 0,00 la tariffa del servizio è quella minima fissata dalla Giunta Comunale;

- b. per valori ISEE superiore al limite superiore fissato dalla Giunta Comunale, deve essere corrisposta la tariffa massima;
- c. per valori ISEE compresi tra € 0,00 e il limite ISEE superiore, individuato dalla Giunta Comunale, la compartecipazione al costo viene determinata in misura direttamente proporzionale.

15.6 - Casi particolari

1. Il servizio può essere altresì erogato gratuitamente o con una quota agevolata rispetto a quella determinata con le modalità previste al punto precedente qualora il destinatario dell'intervento sia un cittadino in grave stato di isolamento sociale, privo di rete familiare o con rete familiare fragile e/o ad elevato rischio socio-sanitario.

Articolo 16 - SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE

16.1 - Descrizione del servizio

1. Il servizio di trasporto sociale consiste nel trasporto dell'utenza non in grado di raggiungere in autonomia strutture sanitarie, assistenziali, riabilitative, pubbliche o convenzionate, gli uffici e/o le sedi di servizi pubblici per il disbrigo di pratiche amministrative di prima persona.

16.2 - Finalità

1. Il servizio è finalizzato a consentire a persone che non possono utilizzare i normali mezzi di trasporto di effettuare visite, esami specialistici, prestazioni sanitarie, commissioni, comprensive del necessario supporto alla mobilità;

16.3 - Destinatari

1. Sono destinatari del servizio le persone che, su valutazione del servizio sociale professionale, siano in condizione di fragilità e/o prive di rete familiare di supporto.

2. Le persone parzialmente non autosufficienti, disabili o minori dovranno essere accompagnate da una persona di fiducia che dovrà garantire la necessaria assistenza anche durante la salita e/o la discesa dall'automezzo. Nel caso di trasporto di minori, l'accompagnatore assicurerà la messa a disposizione del relativo seggiolino per l'auto.

3. Le persone in possesso del contrassegno invalidi dovranno consegnarlo al conducente dell'autovettura al fine di agevolare il parcheggio negli stalli dedicati.

16.4 - Compartecipazione al costo del servizio

1. Il cittadino che richiede di accedere al servizio dovrà compartecipare al costo dello stesso sulla base della propria attestazione ISEE secondo le modalità di seguito specificate:

- a. Per valori ISEE inferiori al limite inferiore fissato dalla Giunta Comunale, il servizio è gratuito.
- b. Per valori ISEE superiore al limite superiore fissato dalla Giunta Comunale, deve essere corrisposta la tariffa massima.
- c. Per valori ISEE compresi tra il limite inferiore e quello superiore, la compartecipazione al costo viene determinata in misura direttamente proporzionale.

16.5 - Casi particolari

1. Il servizio può essere altresì erogato gratuitamente o con una quota agevolata rispetto a quella determinata con le modalità previste al punto precedente qualora il destinatario dell'intervento sia un cittadino in grave stato di isolamento sociale, privo di rete familiare o con rete familiare fragile e/o ad elevato rischio socio-sanitario.

Articolo 17 - SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE (SED)

17.1 - Descrizione del servizio

1. Il servizio consiste in interventi di tipo educativo realizzati presso il domicilio del minore o presso servizi e strutture del territorio e si inserisce nell'ambito delle azioni a favore dell'educazione e della tutela dei minori, del miglioramento della relazione genitori-figli e della creazione di percorsi di autonomia per gli adolescenti.

17.2 - Finalità

1. Il servizio è finalizzato al sostegno del minore all'interno del proprio contesto familiare e di recupero del nucleo familiare rispetto alle funzioni di autonomia gestionale, educativa e sociale.

17.3 - Destinatari

1. Il servizio di assistenza domiciliare a minori è rivolto a minori che provengono da contesti familiari fragili o di deprivazione culturale e/o affettiva e/o che presentano deficit di vario genere.

17.4 - Tipologia delle prestazioni

1. L'educativa domiciliare/territoriale minori consiste in un percorso educativo di accompagnamento temporaneo svolto da figure professionali qualificate, ai sensi della normativa vigente, nei confronti dei minori e del loro nucleo familiare.

2. Gli interventi sono attivati su provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o segnalazione dei servizi sociali e specialistici, in base al progetto educativo a favore del minore e della sua famiglia.

3. Il servizio è gratuito per il suo carattere preventivo e non è da considerarsi servizio a domanda individuale.

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 18 - RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Il rispetto della riservatezza dei dati relativi all'utenza e raccolti per l'applicazione del presente regolamento, ivi compresi quelli sensibili, è garantito con l'applicazione delle norme in materia.

2. I dati forniti dall'utenza, oltre che presso la banca dati dell'INPS e l'Agenzia delle Entrate, sono raccolti presso l'ufficio servizi sociali, al fine di determinare l'ammissione alle agevolazioni richieste e sono trattati, oltre che a tale scopo, eventualmente anche a fini di statistica, di ricerca, di studio, di controllo e di rendicontazione a Enti terzi qualora previsto da specifiche normative.

3. L'acquisizione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti e dei criteri per l'ammissione, a pena di esclusione dall'agevolazione richiesta e di conseguente applicazione della tariffa massima o di revoca del contributo.

4. Sono garantiti all'utenza i diritti e le facoltà stabilite dalle norme di legge.

5. L'informativa completa in ordine al trattamento dei dati personali è pubblicata nel sito internet del Comune.

Articolo 19 - ABROGAZIONI

1. Sono abrogati, a far data dall'entrata in vigore del presente regolamento, il "Regolamento per l'applicazione dei principi dell'ISEE agli interventi economici", approvato con DCC n. 50 del 24.11.2010 e il "Regolamento per l'accoglienza di persone assistite presso strutture residenziali autorizzate", approvato con DCC n. 51 del 24.11.2010.

Articolo 20 – APPLICAZIONE

1. Per quanto concerne la regolamentazione di servizi o interventi non previsti dal presente regolamento, si fa riferimento ai criteri individuati per i servizi di analoga tipologia per quanto compatibili.

Articolo 21 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 2024.